



# CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.a.p. 10086  
Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM  
C.F. e P.IVA: 01413960012

email: [comune@rivarolocanavese.it](mailto:comune@rivarolocanavese.it) – pec: [rivarolocanavese@pec.it](mailto:rivarolocanavese@pec.it)  
sito web: [www.rivarolocanavese.it](http://www.rivarolocanavese.it)

## DISCIPLINARE DI GARA

**GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA EX ART. 60 e 164 e ss. DEL D. LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E VIGILANZA DELLE SOSTE A PAGAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI E GESTIONE DEL SISTEMA BIKE SHARING NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE DAL 24/11/2022 AL 23/11/2026. CIG 9386302D6F**

<b>Stazione Appaltante /Amministrazione aggiudicatrice</b>	<b>Comune di Rivarolo Canavese</b> <b>Sede Legale:</b> Via Ivrea, 64 - 10086 <b>Sede operativa:</b> Sede Principale <b>Codice AUSA:</b> 0000179167 <b>P.Iva:</b> 01413960012 <b>Telefono:</b> 0124/454611 <b>PEC:</b> <a href="mailto:rivarolocanavese@pec.it">rivarolocanavese@pec.it</a> <b>Sito internet:</b> <a href="https://www.rivarolocanavese.it/">https://www.rivarolocanavese.it/</a>
<b>Tipologia della procedura</b>	Procedura aperta ai sensi degli articoli 35 e 60 e 164 del Codice dei Contratti pubblici, Codice (di seguito “Codice”).
<b>CPV principale</b>	98351000-8 Servizi di gestione parcheggi
<b>Oggetto della procedura di gara</b>	Affidamento della concessione del servizio di gestione e vigilanza delle soste a pagamento degli autoveicoli e gestione del sistema <i>bike sharing</i> nel Comune di Rivarolo Canavese dal 24/11/2022-23/11/2026.
<b>Codice CIG</b>	9386302D6F
<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	<b>10/10/2022 ore 12:00</b>
<b>Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti</b>	<b>29/09/2022 ore 12:00</b>
<b>Seduta pubblica per apertura delle offerte</b>	<b>10/10/2022 ore 15:00</b>
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice
<b>Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione)</b>	€ 1.112.881,51
<b>Importo a base di gara</b>	I. <b>Importo negoziabile:</b> 40% del fatturato al netto d’iva. Importo del canone al rialzo da corrispondere all’Amministrazione

	<b>II. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00</b>
<b>Durata del contratto</b>	4 anni
<b>Luogo di esecuzione del contratto</b>	Comune di Rivarolo Canavese [codice ISTAT 001217]
<b>Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016</b>	Comm. Sergio CAVALLO Responsabile del Settore Polizia Municipale
<b>Responsabile del procedimento di gara</b>	Dott.ssa Veronica FORNACE Responsabile del Settore Affari Generali
<b>Data pubblicazione GURI</b>	<b>19/09/2022</b>
<b>Data pubblicazione GUUE</b>	<b>20/09/2022</b>

## PREMESSE

Con deliberazione di G.C. n. 168 del 14/07/2022 e determina a contrarre 641 del 13/09/2022 il Comune di Rivarolo Canavese (TO) ha deliberato l'affidamento della concessione del servizio di gestione e vigilanza delle soste a pagamento degli autoveicoli e gestione del sistema *bike sharing* nel Comune di Rivarolo Canavese dal 24/11/2022 al 23/11/2026 - CIG 9386302D6F.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://rivarolocanavese.tuttogare.it/> e conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta dall'art. 8, comma 1 lett. c), del D.L. 76/2020, convertito in L. n.120/2020.

### 1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Norme tecniche di utilizzo, reperibili al link - [https://rivarolocanavese.tuttogare.it/norme\\_tecniche.php](https://rivarolocanavese.tuttogare.it/norme_tecniche.php) nelle quali vengono fornite Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, la registrazione, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché le modalità di inoltro delle offerte, ecc...

Per ulteriori richieste di assistenza si può far riferimento alla sezione “**Assistenza**” del portale contattando i riferimenti indicati. Il servizio di assistenza viene svolto dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00, festività nazionali escluse.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://rivarolocanavese.tuttogare.it/> dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è disponibile H24 escludendo temporanee indisponibilità che si rendono necessarie per manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **1.1 Utilizzo del sistema – Dotazioni**

L'accesso e la partecipazione alle Gare telematiche tramite la Piattaforma TuttoGare è riservato ai soli Soggetti Registrati, conformemente a quanto disposto dalle presenti Norme Tecniche, e deve avvenire nel rispetto delle stesse, dei Documenti della procedura di gara e delle istruzioni contenute all'interno del Portale e/o di volta in volta comunicate dall'Ente.

Al fine di poter utilizzare la Piattaforma, gli operatori economici dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica all'uopo necessaria, inclusi gli strumenti di Posta Elettronica Certificata e Firma Digitale ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

Per quanto attiene specificamente l'utilizzo della firma digitale, il Sistema è conforme a quanto normativamente previsto dal Regolamento UE 910/2014 – eIDAS – e accetta sia il formato CADES (estensione.p7m) che quello PAdES (estensione .pdf), entrambi riconosciuti come aventi validità legale dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione Europea.

### **1.2 Identificazione**

Le credenziali di accreditamento al Sistema (user-id e password) sono personali.

L'utilizzo delle credenziali dell'Account vale ad attribuire incontestabilmente ai soggetti cui sono state rilasciate, e per essi ai soggetti rappresentati, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni effettuate nell'ambito delle procedure di gara, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. u-ter, D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'uso dell'Account non esonera il suo Titolare dall'utilizzo dello strumento della Firma Digitale. Gli atti e i documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di Firma Digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo le modalità richieste.

Tutti i Soggetti Accreditati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, e specificamente l'art. 28 del D.P.R. 445/2000 e l'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ogni altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento, ed esonerano espressamente l'Ente e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura e danni, diretti o indiretti, arrecati ad essi o a Terzi a causa o in conseguenza dell'utilizzo della Firma Digitale.

Per maggiori dettagli in ordine all'utilizzo della Firma Digitale si rinvia al paragrafo 20 delle Norme Tecniche, reperibili tra la documentazione della procedura.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 La documentazione di gara comprende:**

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;

- Schema di contratto;
- DGUE
- Dichiarazioni integrative del DGUE:
  - Scheda 1- Domanda di partecipazione (con eventuale procura, come dettagliato al punto 14.4);
  - Scheda 2 - Modulo per autodichiarazione raggruppamenti temporanei
  - Scheda 3 - Modulo per autodichiarazione iscrizione camera commercio
  - Scheda 4 - Modulo per autodichiarazione assenza motivi esclusione art. 80, comma 1 e 2 per i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo
- Patto d’Integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale del Comune di Rivarolo Canavese n. 14/2022.
- Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di C.S. n. 3 del 15/1/2014.
- Modello Offerta Economica
- Dichiarazione assolvimento imposta di bollo

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo <https://www.rivarolocanavese.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente> e sulla Piattaforma telematica TUTTOGARE all’indirizzo <https://rivarolocanavese.tuttogare.it/>

## 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica, tramite la piattaforma TuttoGare.

**Le suddette richieste devono pervenire entro e non oltre il giorno 29/09/2022 ore 12:00.**

Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica accanto alla dicitura "Termine richieste chiarimenti", non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.

L'invio di un quesito è consentito anche se non è stata ancora attivata la richiesta di partecipazione.

Per l’invio di una richiesta di chiarimento è necessario cliccare sul comando **Formula Quesito**. Dopo aver formulato la domanda e cliccato su **Invia quesito**, l’operatore economico riceverà notifica di accettazione e consegna attestante l’invio del quesito.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La risposta al quesito perverrà all’operatore economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata.

Le risposte fornite alle richieste di chiarimenti e/ o ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma informatica TuttoGare e visibili da tutti i partecipanti sul portale TuttoGare nel pannello di gara accessibile dal menu Gare presente in homepage [https://rivarolocanavese.tuttogare.it/archivio\\_gare/](https://rivarolocanavese.tuttogare.it/archivio_gare/)

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO, DURATA

La concessione è costituita da un unico lotto poichè il carattere dell'unitarietà è imposto dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazioni materiali e giuridiche dei luoghi entro cui operare. Inoltre, l'accorpamento in un solo lotto è legato all'esigenza di coordinare le varie attività oggetto dell'appalto unitario, assicurandone la corretta esecuzione, una più efficace fruizione del complesso delle attività in cui si articola la concessione, realizzando altresì conseguenti risparmi di spesa, attraverso una gestione globale del servizio. Infatti, con riguardo specifico a quest'ultimo aspetto, l'esigenza di assicurare la razionalizzazione ed il contenimento dei costi, appare ragionevolmente perseguibile solo attraverso le economie di scala derivanti da una necessaria aggregazione e centralizzazione dell'affidamento in un lotto unico.

Ai sensi dell'art. 165 del Codice, il rischio operativo è trasferito interamente al concessionario considerato che a carico del Comune non vi sarà alcun onere né di parte corrente, né di parte capitale.

Per le motivazioni sopra indicate, la concessione non è divisibile in lotti.

#### 3.1 Oggetto della concessione

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
	Concessione del servizio di gestione e vigilanza delle soste a pagamento degli autoveicoli e gestione del sistema <i>bike sharing</i> nel Comune di Rivarolo Canavese 24/11/2022-23/11/2026	CPV: 98351000-8 Servizi di gestione parcheggi	P	€ 684.850,16

A) <b>Importo totale soggetto a ribasso</b>	€ 684.850,16
B) <b>Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>	€ 0,00
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>	€ 684.850,16

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Non si procede alla redazione del DUVRI in quanto non sono rilevabili interferenze del servizio con il personale del Comune di Rivarolo Canavese (art. 26 del D.Lgs. n.81/2008).

E' fatto obbligo all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, dotarsi di POS e PSS nei quali vengano riportate le misure di sicurezza che lo stesso intenda adottare per l'installazione degli impianti. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico e della possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica, ecc.), la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dal concessionario ai vari gestori prima dell'avvio di esecuzione degli interventi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo stimato della concessione comprende i costi della manodopera calcolati in applicazione del contratto collettivo nazionale di settore, sulla base del personale attualmente impiegato della gestione della concessione.

Il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del Codice, è stato determinato tenendo conto della media di quanto incassato negli ultimi cinque anni, moltiplicato per gli anni di durata della concessione, dalla nuova tariffa stabilita; gli stessi pertanto sono da ritenersi indicativi.

Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione comunale, quale corrispettivo dell'affidamento dei servizi di cui al CSA, il canone risultante dalla offerta in base all'aumento sulla percentuale a base di gara, a favore del Comune, stabilita almeno nel 40% di tutti i proventi al netto di IVA, derivanti dalla gestione delle soste a pagamento e di quelli derivanti dalla gestione del Sistema di *Bike Sharing* Rivarolo, dal momento in cui l'Amministrazione approverà il relativo piano tariffario e regolamento applicativo, e comunque in ogni caso con un **importo annuale minimo garantito pari ad € 65.000,00, al netto di IVA. Non verranno, pertanto, prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione.**

Si precisa che i proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del Codice della strada saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Rivarolo Canavese.

La gestione si intende interamente finanziata da detti introiti e pertanto nessun onere finanziario graverà sul Comune di Rivarolo Canavese. I partecipanti alla gara accettano integralmente la condizione che il rischio operativo della concessione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera zz) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è quello legato al mancato utilizzo dei parcheggi da parte dell'utenza e pertanto il valore della concessione indicato nel presente articolo è puramente indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione. Il rischio trasferito all'operatore è quindi quello derivante da una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato e al mancato utilizzo dei parcheggi da parte dell'utenza, che potrebbero comportare introiti nettamente inferiori a quelli ottenuti negli anni considerati per il calcolo della media di cui sopra. Nulla sarà pertanto dovuto al Concessionario nel caso in cui gli introiti derivanti dalla gestione del servizio fossero inferiori a quelli connessi all'importo stimato.

I costi di investimento saranno interamente a carico del soggetto aggiudicatario, il quale assume ogni rischio finanziario. L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano

economico/finanziario presentato dall'aggiudicatario in sede di gara. La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere e beni.

### 3.1 Durata

La durata dell'affidamento, escluse le eventuali opzioni, è fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dal 24/11/2022.

L'aggiudicatario si impegna a dare inizio al servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto, in caso di consegna anticipata ex art. 32, co. 8 e 13 del Codice.

Alla data di scadenza del contratto e/o dell'eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione comunale.

### 3.2 Opzioni e rinnovi

#### 3.2.1 Rinnovo del contratto

Il Comune di Rivarolo Canavese si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario per un massimo di ulteriori anni 2 (due), previa verifica delle sotto indicate condizioni:

- mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dei servizi oggetto d'affidamento;
- mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell'impresa aggiudicataria;
- condizioni contrattuali idonee e/o maggiormente conveniente per l'Amministrazione comunale.

In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto all'impresa affidataria a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc.

#### 3.2.2 Modifiche del contratto -ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice:

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice.

#### 3.2.3 Modifiche del contratto -ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera e) del Codice:

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall'art. 106 del Codice.

#### 3.2.4 Opzione di proroga tecnica

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 106, comma 11 del Codice, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e/o condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 1.112.881,51, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

<b>A</b> Importo complessivo a base di gara (4 anni)	<b>B</b> Eventuale rinnovo (2anni)	<b>C</b> Eventuale proroga tecnica (sei mesi)	Valore globale a base di gara (A+B+C)
€ 684.850,16	€ 342.425,08	€ 85.606,27	€ 1.112.881,51

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. **I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e autocertificati nell'istanza di partecipazione e nel DGUE.

### **6.1 Requisiti di idoneità**

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

*A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione A.1 del DGUE.*

## **6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della gara occorre aver conseguito **un fatturato minimo complessivo almeno pari a €. 500.000,00 al netto d'Iva**. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice, si evidenzia che la stazione appaltante ha ritenuto opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato specifico aziendale, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa appaltatrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. In tal senso la previsione di limiti di fatturato nei termini sopra esposti, costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate. Ciò detto, tutelando i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati di *know-how* necessario. Inoltre tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, da parte dell'esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionali all'assolvimento del servizio.

*A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione B.2b del DGUE.*

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## **6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

In considerazione della particolare natura del servizio, devono essere assicurate particolari garanzie di affidabilità ed esperienza specifica da parte degli operatori coinvolti; pertanto saranno ammessi

alla gara per l'affidamento dei servizi in oggetto i concorrenti che:

- a) abbiano svolto, nel triennio 2019/2021 servizi di gestione delle soste a pagamento degli autoveicoli, per un importo complessivo minimo (intendendosi con ciò tutti i proventi derivanti dalla gestione - parchimetri, abbonamenti, voucher, ecc., - incluso il canone o corrispettivo da versarsi al committente) non inferiore ad € 400.000,00 al netto d'Iva.

Saranno ammessi i concorrenti che abbiano svolto l'attività anche da meno di tre anni purchè in possesso dell'importo totale per i servizi succitati.

*NB: la data di inizio e termine deve essere ricompresa tassativamente entro l'arco temporale succitato. Conseguentemente dovranno essere calcolati ed indicati solo ed esclusivamente i servizi espletati nel periodo indicato.*

- b) Di aver svolto, nel triennio 2019/2021 servizi di gestione delle soste a pagamento degli autoveicoli, in almeno un Comune superiore a 10.000 abitanti, per almeno un anno continuativo. I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno dimostrare quanto sopra indicando i seguenti elementi: il committente presso il quale è stato svolto il servizio, il Comune e il relativo numero di abitanti nell'anno di svolgimento del servizio, la tipologia del servizio svolto, data di inizio e termine, relativo importo al netto dell'Iva.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova dei requisiti di cui ai punti a) e b), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

*A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione C.9 del DGUE.*

- c) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 - rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità – per attività inerenti il settore principale oggetto della concessione, ovvero servizio di gestione delle soste a pagamento degli autoveicoli. Non è richiesta la certificazione per il servizio di gestione di *bike sharing* ai fini della partecipazione alla gara.

#### **6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera 6.1, deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato minimo complessivo di cui al punto 6.2 "*Requisiti di capacità economica e finanziaria*", deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (ovvero la mandataria deve possedere oltre il 50% del requisito relativo al fatturato).

Il requisito di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della gara di cui al punto 6.2 "*Requisiti di capacità tecnica e professionale*", lett. a deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (almeno il 50% dell'importo complessivo previsto nel disciplinare).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o verticale i requisiti di cui al punto 6.2 "*Requisiti di capacità tecnica e professionale*", lett. b e c, devono essere posseduti dalla mandataria.

## **6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.3, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 è attestato e verificato in relazione al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

## **Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 6 e 6.1.**

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO**

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale per quanto riguarda esclusivamente i servizi ausiliari della gestione delle soste a pagamento, a titolo esemplificativo la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale e delle attrezzature.

Può essere completamente subappaltata la gestione del sistema *bike sharing*.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. **In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.**

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria, pari a *2% del valore della concessione* e precisamente di importo pari ad € 22.257,63. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso la Tesoreria comunale presso l'Istituto Bancario UNICREDIT – Agenzia di Rivarolo C.se IBAN: IT 44 J 02008 30860 000004537472.
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" al seguente link: [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6) al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.*

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema

gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. SOPRALLUOGO**

Per garantire l'effettiva conoscenza, da parte dei concorrenti, dei luoghi, delle strutture, del dimensionamento, condizioni e circostanze in grado di influire sull'esecuzione dei servizi, sulle condizioni contrattuali e sulla corretta esecuzione della concessione è **indispensabile**, al fine della formulazione di un'offerta organizzativa coerente con le esigenze e gli obiettivi espressi nel CSA, la presa visione dei luoghi.

I concorrenti **dovranno obbligatoriamente effettuare -a pena di esclusione non sanabile- un sopralluogo** presso i luoghi dove si svolgeranno i servizi dovranno prendere visione dei contenuti e del sistema di *Bike Sharing*, al fine di constatare la consistenza del servizio e di predisporre le modalità per l'esecuzione ottimale dello stesso.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un Legale Rappresentante, dal direttore tecnico o da un dipendente della ditta munito di delega scritta da parte del Rappresentante Legale in cui si attesti la sua qualità di dipendente e di documento di identità valido.

In relazione all'esigenza di consentire la massima partecipazione è consentito che il sopralluogo possa essere effettuato anche da un soggetto non legato da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma anche da collaboratori e consulenti esterni purchè il rappresentante legale indichi nella delega il tipo di rapporto sussistente tra le parti e la capacità del delegato di pienamente valutare e riferire ogni circostanza inerente la concessione

Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può esperire tale adempimento per un solo concorrente.

In caso di raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE (sia già costituito che da costituire), la ricognizione degli elaborati di gara e dei luoghi, a pena di esclusione, deve essere effettuata dall'Impresa mandataria. Sono pertanto escluse deleghe alla mandante.

I sopralluoghi dovranno essere effettuati tassativamente previa prenotazione: per concordarne i tempi e le modalità i concorrenti dovranno contattare l'ufficio della Polizia municipale, al numero 0124/29089 il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

**Al termine del sopralluogo, l'incaricato della Stazione Appaltante compilerà l'attestazione di presa visione dei luoghi che dovrà essere inserita all'interno della documentazione della Busta amministrativa**

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

*L’importo del contributo è calcolato sul valore stimato d’appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005.

**L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/10/2022, a pena di irricevibilità.**

**Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta. Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario al caricamento dei file.**

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

### **12.1 Regole per la presentazione dell’offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

L’offerta è costituita dalla documentazione richiesta che deve essere presentata in tre distinte “buste telematiche”:

- A - busta amministrativa
- B - busta tecnica
- C - busta economica

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA PARTECIPAZIONE che consentirà all'operatore economico l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara.

Il Sistema verificherà la presenza di tutte le "Buste" e invierà, a conferma dell'avvenuta trasmissione ed ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, un messaggio di posta elettronica certificata a titolo di ricevuta.

Solo quando visualizzerà tale messaggio e avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna, da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, l'operatore economico potrà considerare inviata la propria istanza.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità.

**ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.**

L'invio dell'offerta è di esclusiva responsabilità dell'Operatore Economico offerente.

**Si precisa inoltre che:**

- **l'offerta è vincolante per il concorrente;**
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara, l'operatore economico riceverà una conferma di partecipazione e potrà visualizzare la documentazione caricata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione amministrativa ed economica inserita all'interno della gara è redatta su modelli predisposti dalla Stazione appaltante, messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**L'operatore economico dovrà inserire sulla Piattaforma telematica nella "Busta Documentazione Amministrativa" A - la seguente documentazione:**

##### **1) DGUE**

##### **2) Dichiarazioni integrative del DGUE:**

2.1) **Scheda 1- Domanda di partecipazione** (con eventuale procura, come dettagliato al punto 14.4);

–2.2) **Scheda 2 - Modulo per autodichiarazione raggruppamenti temporanei**

*Tale documentazione va prodotta ed inserita nella busta A contenente la documentazione amministrativa **solo qualora** gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara vogliano costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un consorzio*

*ordinario di concorrenti oppure abbiano già formato un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un consorzio ordinario*

2.3) **Scheda 3 - Modulo per autodichiarazione iscrizione camera commercio**

2.4) **Scheda 4 - Modulo per autodichiarazione assenza motivi esclusione art. 80, comma 1 e 2 per i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo**

*Il modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 . Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti succitati, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80, comma 1, e comma 5 lett. l), del D.Lgs. n.50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del presente bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 10 e n. 21 del 2012)*

*Le dichiarazioni di cui al presente punto, nel caso di concorrente costituito da operatori economici riuniti o da riunirsi o da associarsi, devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.*

3) **Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore.**

4) **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione**

5) **Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC**

6) **PassOE**

7) **Attestazione di sopralluogo** rilasciata dal Comune di Rivarolo Canavese

8) **Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo\*** presentata sull'apposito modello contenente la marca da bollo debitamente annullata.

*Per la predisposizione della dichiarazione di assoluzione imposta di bollo l'impresa dovrà:*

- scaricare e stampare il modello "Allegato C1" allegato al presente bando;*
- compilarlo in ogni sua parte;*
- apporre sul modello "Allegato C1" la marca da bollo da € 16,00;*
- scansionare il modello "Allegato C1";*
- sottoscrivere il modello "Allegato C1", con firma digitale valida del Titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa o, in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei o GEIE se non ancora costituiti, di tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese partecipanti;*
- caricare tutta la documentazione firmata digitalmente nella busta amministrativa.*

*L'originale cartaceo del modello "Allegato C1", contenente la marca da bollo debitamente annullata come innanzi specificato, ai fini fiscali e per eventuali controlli a campione da parte della Stazione Appaltante, dovrà essere conservato presso la sede legale dell'operatore economico*

- 9) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 10) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;

#### **14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione, nella quale il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), deve contenere a pena di esclusione, tutte le informazioni e dichiarazioni integrative del DGUE, ovvero:

- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. n. 76/2020;
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Al fine del corretto esercizio, da parte della Stazione Appaltante, della valutazione delle circostanze escludenti ai sensi dell'art.80, commi 1,2,5 del D.lgs. n.50/2016, i concorrenti, **a pena di esclusione NON SANABILE col soccorso istruttorio**, di all'art.83, comma 9, devono dichiarare non solo le fattispecie di cui all'art. 80, commi 1 e 2 con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art.80 comma 3, ma **DEVONO DICHIARARE** qualunque circostanza suscettibile di apprezzamento discrezionale da parte della PA, in ordine alla sussistenza dei requisiti di integrità e affidabilità. A tal fine i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 dovranno dichiarare **tutti gli illeciti professionali commessi dalla società, nonché dai suoi esponenti aziendali, ovvero qualsiasi condotta legata all'esercizio dell'attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo, risultanti da provvedimenti amministrativi e giudiziari (comprese sentenze non ancora definitive), nonché tutte le condanne con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p., subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale**, anche per fattispecie diverse da quelle di cui all'art. 80, commi 1 e 2, e in relazione alle tempistiche di cui all'articolo 10 bis.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema@e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della "*Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo*"\* e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

*N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B e al D.Lgs.117/17, art. 82.*

## **14.2 Documento di Gara Unico Europeo**

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **14.4 Documentazione in caso di avvalimento**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

### **14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**ATTENZIONE: per tutti i soggetti associati facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:** la Scheda 1, scheda 2, scheda 3, scheda 4, devono essere presentate da ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio ordinario o GEIE. La stessa documentazione, in caso di consorzio, dovrà essere presentato dal consorzio partecipante alla gara e dal consorzio designato quale esecutore.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma firmata secondo le modalità previste al punto 14.1. La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Il progetto/offerta tecnico dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel presente disciplinare e nei dati tecnici e amministrativi previsti nel CSA e negli altri eventuali allegati, indicativamente in max 12 pagine (facciate) formato A4, dimensioni Times New Roman 12 o analoghi contenenti tutte le indicazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio e non dovrà includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta relativamente alle attività oggetto dell'concessione, pena l'esclusione.

Potranno essere prodotti degli allegati esclusivamente a titolo di chiarimento di quanto contenuto nella relazione tecnica. In ogni caso ogni indicazione utile per l'attribuzione del punteggio dovrà essere contenuta nell'offerta tecnica e non potrà essere rinviata agli allegati.

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà non solo sulla base del suo intrinseco contenuto sostanziale, ma anche della sua mole e della sua chiarezza espositiva, della completezza ed esaustività del progetto unitamente alla sinteticità del medesimo. Sarà valutata come pregio della relazione tecnica la succitata caratteristica di sintesi, che evidenzia con immediatezza (se del caso rinviando ad allegati) i suoi punti caratterizzanti, mentre sarà valutata negativamente il progetto/relazione che sia prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti. I concorrenti dovranno effettuare un'attenta analisi delle indicazioni contenute negli atti di gara e presentare la relativa proposta progettuale, sviluppando in particolare gli aspetti indicati nei punti seguenti.

La Commissione giudicatrice valuterà la proposta progettuale tenendo conto della completezza, chiarezza, coerenza e funzionalità di quanto offerto in rapporto alle tipologie e alle caratteristiche del servizio tenendo conto delle indicazioni del CSA.

La relazione contiene dunque una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione:

## **1) SISTEMA BIKE SHARING (Vedasi il dettaglio riportato all'All. 2)**

### **1.1) Modalità di gestione del servizio**

Modalità di gestione e manutenzione del sistema *Bike Sharing* attualmente presente sul territorio, ovvero degli accentratori delle stele, delle scocche, dei sistemi di aggancio e dei sistemi di lettura delle colonnine, delle biciclette e ogni altra parte necessaria a rendere l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

### **1.2) Modalità esecutive del servizio**

- Modalità di gestione completa delle procedure inerenti le tessere (rilascio, gestione anagrafica utenti, applicazione sanzioni, revoca, coordinamento con altri Comuni). Gestione manutenzione informatica.
- Progettualità in merito alla gestione delle strutture/postazioni (modalità, tempistiche, periodicità di effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria sulle colonnine e sulle biciclette, in modo da garantirne funzionalità e decoro estetico, modalità di gestione del servizio di call-center per gli utenti, tempi di intervento rispetto alle segnalazioni di disfunzione del servizio, modalità di effettuazione della reportistica del servizio nei confronti del Comune, ecc...).
- Esperienze pregresse nella gestione di sistemi di *Bike Sharing*
- Migliorie sulle attrezzature e forniture hardware e software di servizio

- Promozioni e facilitazioni allo sviluppo dell'utilizzo, nel territorio comunale, dell'uso delle biciclette pubbliche con utilizzo condiviso

## 2) **GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO**

- Organizzazione, modalità e tempistiche di effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria sulla segnaletica orizzontale e verticale
- Gestione dei parcometri, eventuale aggiornamento/sostituzione dei medesimi, previsione di implementazione, gestione dei rapporti con l'utenza, reportistica nei confronti del Comune.
- Modalità di gestione del servizio attraverso gli ausiliari del traffico (dotazioni, abbigliamento, numero dei soggetti incaricati in funzione del numero totale degli stalli e delle aree da sottoporre a controllo, e relativo orario settimanale di servizio, eventuali turnazioni).
- Migliorie e proposte aggiuntive senza oneri (né diretti né indiretti) aggiuntivi per il Comune. Il concorrente dovrà inoltre indicare tutto quanto ritenga opportuno al fine di offrire le migliori condizioni per il servizio.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente **a pena di esclusione non sanabile** dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta a pena di esclusione (senza possibilità di soccorso istruttorio) dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1. "Domanda di partecipazione".

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

Nella busta telematica "Busta C - offerta Economica" l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione:

### 1) **Offerta economica**, redatta sul *Modello Offerta Economica*, all'interno della quale:

- I. dovrà essere riportata la percentuale riconosciuta al Comune su tutti gli introiti della gestione degli stalli a pagamento e del sistema *bike sharing*, al netto dell'IVA, indicata distintamente in cifre e in lettere (a pena di esclusione non sanabile).

### II. dovranno essere specificati, a pena di esclusione non sanabile:

- **gli oneri di sicurezza da rischio specifico od aziendale** (*ex art. 95, comma 10, del Codice*) Tali oneri, diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze sono compresi nell'importo offerto;
- **i propri costi della manodopera.**

### **ATTENZIONE:**

**Il canone non potrà in ogni caso essere inferiore/pari alla percentuale di canone concessorio posto a base di gara (40%), pena di inammissibilità.**

In caso di discordanza tra la percentuale riconosciuta all'Ente indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale l'indicazione in lettere.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

**La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale**

dell'offerta stessa (si vedano per gli oneri aziendali sentenze Consiglio di Stato adunanza plenaria 3/2015 e Consiglio di Stato (adunanza plenaria n 9/2015).

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, plurime, in ribasso rispetto all'importo del canone posto a base di gara, o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro concessione;

**2) Piano economico finanziario**, che dovrà essere caricato, a pena di esclusione non sanabile col soccorso istruttorio, che attesti l'equilibrio degli investimenti proposti dall'offerente. Il PEF non è oggetto di attribuzione di punteggio, ma viene utilizzato per valutare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto presentato.

**La sua mancanza comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla Gara – senza esperimento di soccorso istruttorio**

**La busta economica non dovrà contenere altri documenti oltre a quanto sopra indicato.**

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

N.	Criteri di valutazione	Massimo Punti
1	OFFERTA ECONOMICA	30
2	OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA	70

### 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante a ciascun membro della commissione giudicatrice.

**Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica:**

N.	Criteri di valutazione	Massimo Punti
2	OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA	70
	SUB- CRITERI VALORE TECNICO/QUALITATIVO	SUB-PESI VALORE TECNICO/QUALITATIVO
	<b>BIKE SHARING</b>	<b>25 così suddivisi</b>
	<b>Gestione del sistema Bike Sharing</b>	
2A	Modalità di gestione e manutenzione del sistema Bike Sharing attualmente presente sul territorio, ovvero degli accentratori delle stele, delle scocche, dei sistemi di aggancio e dei sistemi di lettura delle colonnine, delle biciclette e ogni altra parte necessaria a rendere l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.	3
	<b>Modalità esecutive del servizio</b>	
2 B	Modalità di gestione completa delle procedure inerenti le tessere (rilascio, gestione anagrafica utenti, applicazione sanzioni, revoca, coordinamento con altri Comuni). Gestione manutenzione informatica.	3

2 C	Progettualità in merito alla gestione delle strutture/postazioni (modalità, tempistiche, periodicità di effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria sulle colonnine e sulle biciclette, in modo da garantirne funzionalità e decoro estetico, modalità di gestione del servizio di call-center per gli utenti, tempi di intervento rispetto alle segnalazioni di disfunzione del servizio, modalità di effettuazione della reportistica del servizio nei confronti del Comune, ecc..).	4
2 D	Esperienze pregresse nella gestione di sistemi di Bike Sharing.	5
2 E	Migliorie sulle attrezzature e forniture hardware e software di servizio.	7
2 F	Promozioni e facilitazioni allo sviluppo dell'utilizzo, nel territorio comunale, dell'uso delle biciclette pubbliche con utilizzo condiviso.	3
	<b>GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO</b>	<b>45 così suddivisi</b>
2 G	Organizzazione, modalità e tempistiche di effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria sulla segnaletica orizzontale e verticale.	10
2 H	Gestione dei parcometri, eventuale aggiornamento/sostituzione dei medesimi, previsione di implementazione, gestione dei rapporti con l'utenza, reportistica nei confronti del Comune.	10
2 I	Modalità di gestione del servizio attraverso gli ausiliari del traffico (dotazioni, abbigliamento, numero dei soggetti incaricati in funzione del numero totale degli stalli e delle aree da sottoporre a controllo, e relativo orario settimanale di servizio, eventuali turnazioni).	10
2 L	Migliorie e proposte aggiuntive senza oneri (né diretti né indiretti) aggiuntivi per il Comune. Il concorrente dovrà inoltre indicare tutto quanto ritenga opportuno al fine di offrire le migliori condizioni per il servizio.	15
	<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>	<b>70</b>

**ATTENZIONE:** Non verranno presi in considerazione, in sede di lettura dei prezzi e della conseguente aggiudicazione, le offerte che avranno conseguito un punteggio per il criterio 2 “valore tecnico/qualitativo” inferiore a 40 prima della riparametrazione finale.

### **17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

L'attribuzione dei punteggi ai sub-criteri di valutazione tecnica/qualitativa (ovvero sub-criteri 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2L) verrà effettuato mediante il metodo della media dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione assegnando un punteggio compreso tra lo 0 e 1, espresso in valori centesimali e cioè: 1,00 eccellente; 0,9 molto buona; 0,8 buona; 0,7 discreta; 0,6 più che accettabile; 0,5 mediocre; 0,4 appena sufficiente; 0,3 scarso; 0,2 negativo; 0,1 quasi del tutto assente/quasi completamente negativo; 0,00 assente-completamente

negativo. Calcolata la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari a ciascun concorrente per ciascun sub elemento “2A” - “2B” - “2C” - “2D” - “2E” - “2F” - “2G” - “2H” - “2I” “2L” di valutazione si procederà alla c.d. riparametrazione, ovvero si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

- La somma dei punteggi di tutti sub-criteri di valutazione determina, per il criterio 2, il punteggio tecnico complessivo per ciascun concorrente.
- Determinato il punteggio tecnico complessivo per il criterio 2, si procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo, (riparametrazione finale) attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico il massimo punteggio attribuibile al criterio 2 (70 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore, mediante l’applicazione della formula che segue:  
 $R = [70 \times R_i / R_{max}]$  dove R= punteggio riparametrato  
 $R_i$ = punteggio attribuito al concorrente iesimo  
 $R_{max}$ = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.
- Il punteggio riparametrato “R” costituisce il punteggio relativo al valore tecnico per il criterio 2 per ciascun concorrente.
- Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in base ai criteri di valutazione 1) Prezzo; 2) Valore Tecnico;
- L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore
- I punteggi totali e parziali attribuiti ai concorrenti verranno espressi in cifre fino a tre decimali. In caso di valori con più di tre cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro l’arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l’arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all’unità superiore).

### **17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica**

All’offerta economica saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti. Il punteggio verrà determinato sulla base del canone annuale del servizio offerto da ciascun concorrente -iva esclusa-, come segue:

- al miglior offerente che avrà offerto la percentuale più alta verranno attribuiti 30 punti.
- le altre offerte verranno valutate in maniera proporzionale secondo la formula seguente:  
$$\text{Punteggio} = 30 \times \frac{\text{canone in esame (ovvero \% offerta} \times 171.212,54)}{\text{canone più alto (ovvero \% più alta offerta} \times 171.212,54)}$$

*N.B. L’arrotondamento sarà effettuato al terzo decimale*

## **18. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul

profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora attraverso procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

## **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta telematica di gara (ammissione dei concorrenti a cura del seggio monocratico di gara) avrà luogo **il giorno 10/10/2022 a partire dalle ore 15.00**.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante [www.rivarolocanavese](http://www.rivarolocanavese) almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La successiva seduta telematica (apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica) avrà luogo il medesimo giorno al termine delle operazioni di ammissione dei concorrenti.

La seduta telematica (apertura delle buste contenenti l’offerta economica) avrà luogo al termine delle operazioni di valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti, nel giorno e nell’ora che verrà comunicata almeno 24 ore prima.

Tali sedute, se necessario, saranno altresì aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

*Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita **dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.***

## **20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La successiva seduta telematica (apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica) avrà luogo il medesimo giorno al termine delle operazioni di ammissione dei concorrenti.

Nel caso in cui sia necessario differire tale seduta, la data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte precedentemente e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di un giorno dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *seggio di gara* i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere a ribasso rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, provvede a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino ragioni di particolare urgenza, trattandosi di servizi essenziali che non possono essere interrotti, alla consegna anticipata del servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 -commi 13 e 8- del Codice, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 8, c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con l. 120/2020 previa costituzione del deposito cauzionale definitivo

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità: versamento presso la Tesoreria comunale presso l'Istituto Bancario UNICREDIT – sede di Rivarolo Canavese IBAN IT 44 J 02008 30860 000004537472.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione, che saranno a carico dell'aggiudicatario, è pari a €. 6.189,29. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto.

#### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un Legale Rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità : per tutti i verbali della commissione, le determine di nomina della commissione, la determina di aggiudicazione, mediante accesso alla piattaforma telematica della gara; per l'ulteriore documentazione mediante specifica richiesta trasmessa via Pec al RUP: [rivarolocanavese@pec.it](mailto:rivarolocanavese@pec.it)

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Piemonte.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di

protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.

Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/rivarolocanavese.it>

### 30. ALTRE INFORMAZIONI

a) Le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie specifiche esigenze. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e le condizioni di cui all'art.83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016. Salvo i casi di non ammissione ed esclusione immediata non sanabile col soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, la mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, della documentazione e dichiarazioni sostitutive rese, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine **perentorio ai sensi del punto 13** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L'esclusione del concorrente dalla gara sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari), ovvero nel caso di tardivo o inesatto adempimento. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

b) Mentre per la documentazione amministrativa è fatta salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, non è possibile supplire a carenze per la compilazione e la presentazione delle offerte tecniche e/o economiche che comporteranno in ogni caso l'esclusione immediata dalla gara.

c) Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:

- ✓ La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva;

- ✓ La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione;

L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla eventuale determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala;

d) La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

e) I ricorsi avverso la presente gara devono essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia

f) ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 gli Enti appaltanti in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del citato D.lgs 50/2016, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.

g) ai sensi dell'art. 105 comma 6, per quanto riguarda l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n.6 recante: "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di concessione che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice.*"

h) La stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n.50/2016 dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

i) Qualora, determinati campi in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo, non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno la facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo corrispondente: "vedi allegato n....".

l) Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della Legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire

negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 87/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di concessione e subconcessione, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

m) Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

n) I referenti per gli aspetti amministrativi e per informazioni sul procedimento di gara: Dr.ssa Veronica FORNACE (parte amministrativa) 0124/454616-31.

Il RUP  
Comm.rio Sergio CAVALLO  
*F.to in originale*

La Resp. Amministrativa  
Dott.ssa Veronica FORNACE  
*F.to in originale*